



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 14 del 29/01/2022

OGGETTO: ISTITUZIONE TASSA DI PARTECIPAZIONE A PUBBLICI CONCORSI

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventinove** del mese di **gennaio** alle ore **11:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

BORTOLOTTI PIETRO	SINDACO	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
MADEO VINCENZO	ASSESSORE	Assente
POLI CHIARA	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Deliberazione n. 14 del 29/01/2022

OGGETTO: ISTITUZIONE TASSA DI PARTECIPAZIONE A PUBBLICI CONCORSI

La GIUNTA COMUNALE:

Richiamato l'art. 27 comma 6 del D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 26.04.1983, n. 131, il quale prevedeva che *"La tassa di ammissione ai concorsi per gli impiegati presso i Comuni, le Province, loro consorzi ed aziende stabilita dall'art. 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, nonché la tassa di concorso di cui all'art. 45 della legge 8 giugno 1962, n.604 e successive modificazioni, sono stabilite in lire 7500"*;

Visto l'art. 23 della L. 24.11.2000 n. 340 che sostituisce le parole dell'articolo sopra richiamato *"sono stabilite in L. 7500"* con le seguenti *"sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino a un massimo di L.20.000"*;

Considerato che la norma sopra richiamata rende facoltativa per gli Enti Locali la previsione della tassa di ammissione ai concorsi e discrezionale la quantificazione dell'importo nei limiti massimi di L. 20.000, pari a E. 10,33;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, che dispone al comma 16 che *" gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Visto il regolamento comunale sui concorsi pubblici (d.c.c. n. 61 del 29/09/1995 modificata da d.c.c. n. 77 del 20/11/1995);

Preso atto che si rende opportuno istituire presso questo Ente l'obbligo della tassa di ammissione ai pubblici concorsi, fissandone l'importo in E. 10,33;

Che detta tassazione si applica alle procedure concorsuali che verranno avviate dall'Ente;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili del Servizio ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Ritenuto opportuno procedere in merito;

Pertanto, con voti favorevoli unanimi

delibera

- di istituire presso Il Comune di Dosolo la tassa di ammissione ai concorsi pubblici, fissando l'importo in E. 10,33, conformemente alle indicazioni di cui alla L. 340/2000 e sulla base delle argomentazioni esposte in premessa;

Successivamente

delibera

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **5** del **29.01.2022**

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA